

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 203/2010 (G. U. 16/06/2010)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Art. 131 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) – Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione, da parte dell'erario, delle spese dei consulenti nominati dal giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di ragionevole durata del processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa e del diritto alla retribuzione per l'opera prestata - Erroneità del presupposto interpretativo - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta infondatezza della questione.

Norme impugnate:

Art. 131, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Parametri costituzionali:

Art. 3 Cost.

Art. 24 Cost.

Art. 30 Cost.

Art. 31 Cost.

Art. 36 Cost.

Art. 111 Cost.

- (1) È manifestamente infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato.**

- (2) Nel procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario nell’ambito dei giudizi civili, il rimedio residuale della cd. “prenotazione a debito” è predisposto al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti.**

Con ordinanza 203/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato.

Il rimettente fonda i suoi dubbi di costituzionalità sull’errato presupposto interpretativo secondo il quale la norma censurata può comportare la gratuità dell’opera svolta dall’ausiliario del giudice e, di conseguenza, il contrasto con i principi costituzionali indicati.

Invece, l’art. 131 D.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione

degli onorari dell'ausiliario nell'ambito dei giudizi civili, predispone il rimedio residuale della cd. "prenotazione a debito", consistente nel pagamento dell'onorario dell'ausiliario del giudice direttamente dall'erario, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti¹. In altre parole, pur escludendo che tali somme di denaro vengano anticipate dallo Stato, si predispone comunque il rimedio della prenotazione a debito. Infatti, il terzo comma della disposizione censurata precisa che *"gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione"*.

Inoltre, a parere del giudice *a quo*, la mancata previsione da parte della norma censurata della anticipazione delle spese avrebbe comportato la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 3 Cost., in quanto tale disciplina avrebbe determinato una disparità di trattamento economico degli ausiliari del giudice nel processo penale (per i quali è invece prevista l'anticipazione degli onorari a carico dello Stato), rispetto agli ausiliari utilizzati nel processo civile. In realtà - precisa la Corte - la differenza di disciplina dell'anticipazione degli onorari dell'ausiliario del magistrato prevista per i giudizi penali non comporta una ingiustificata disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost., dato che tale differenza trova la sua ragion d'essere nella ontologica diversità di tale giudizio rispetto a quello civile. In questo senso, la Corte stessa aveva già avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 131, 3° co., D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevede - nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - il diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario; ciò in quanto, da una parte, la norma censurata prevede espressamente il rimedio residuale della prenotazione a debito, consistente nel pagamento dell'onorario dell'ausiliario del giudice direttamente dall'erario, al fine di evitare che tale diritto venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione delle parti processuali; dall'altra, deve essere esclusa la disparità di trattamento rispetto al diverso meccanismo previsto per il processo penale, sia in ragione della eterogeneità delle figure processuali messe a confronto e sia per la diversità del processo penale rispetto a quello civile².

Infine, per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 111 Cost., la Corte ha ritenuto inconferente tale richiamo, dato che la disposizione censurata, disciplinando semplicemente il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato, non è idoneo ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio³.

Daria Perrone

¹ In questo senso v. C. cost., sent. n. 287/2008, in *Foro it.*, 2008, I, 2715; C. cost. ord. n. 195/2009, in *Giur. costit.*, 2008, 2237; C. cost. ord. 408/2008, in *Giust. pen.*, 2009, I, 37.

² Cfr. C. cost. ord. n. 408/2008, in *Giust. pen.*, 2009, I, 37.

³ Come precedente giurisprudenziale in tal senso, v. anche C. cost. ord. 209/2008, in *Giur. costit.*, 2008, 2347.